

Edizione di venerdì 17 Maggio 2019

AGEVOLAZIONI

Decreto crescita: incentivo alla digital transformation delle Pmi
di Debora Reverberi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Inerenza delle spese di rappresentanza alla luce della recente giurisprudenza
di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

Nulla la cartella priva del calcolo degli interessi
di Davide Albonico

AGEVOLAZIONI

Possibile la “nuova” perizia per le partecipazioni già rivalutate
di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle entrate detta le regole per l’applicazione degli Isa
di Angelo Ginex

RASSEGNA RIVISTE

La revisione cooperativa e la liquidazione coatta amministrativa
di Sebastiano Patanè

AGEVOLAZIONI

Decreto crescita: incentivo alla digital transformation delle Pmi

di Debora Reverberi

L'[articolo 29, comma 5 e seguenti, D.L. 34/2019](#) (c.d. **Decreto crescita**), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, introduce una nuova agevolazione finanziaria a sostegno della realizzazione di **progetti di trasformazione tecnologica e digitale** (c.d. “*digital transformation*”) **dei processi produttivi nelle Pmi**.

Trattasi di una misura di sostegno agli investimenti privati **rientrante nel novero degli interventi a supporto del “Piano Nazionale Impresa 4.0”**.

La *ratio legis* consiste nell'incentivare le imprese italiane all'integrazione delle tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale in tutti gli aspetti del **business aziendale**, con la consapevolezza che la digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi produce indubbi vantaggi economici per l'impresa: aumento della produttività, incremento della qualità e miglioramento dell'immagine percepita dagli *stakeholders*.

La nuova agevolazione **si rivolge espressamente alle Pmi operanti nel settore manifatturiero e/o nel settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere**, poiché in tali ambiti diventa cruciale e incisivo il coinvolgimento delle tecnologie abilitanti 4.0.

Viene inoltre introdotto un **criterio di selezione delle imprese** finalizzato ad agevolare quelle individuate come meritevoli **in base all'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni**, conseguiti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, pari ad almeno euro 500.000,00.

**Ambito applicativo
soggettivo**

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Inerenza delle spese di rappresentanza alla luce della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli

Come noto, le **norme generali sui componenti del reddito di impresa**, contenute nell'[articolo 109 Tuir](#), prevedono che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Inoltre, il **testo unico delle imposte sui redditi** prevede che, ai fini dell'inerenza **dei costi sostenuti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi** – specificatamente disciplinati dall'[articolo 96 Tuir](#) – tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

Con specifico riferimento alle **spese di rappresentanza**, disciplinate dall'[articolo 102 Tuir](#), le stesse **sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza** stabiliti con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Inoltre, le stesse **spese sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa** risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- **all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;**
- **allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;**
- **allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.**

Tuttavia, giova ricordare che sono **comunque deducibili** le spese relative a beni **distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50**.

La **definizione di "spesa di rappresentanza"** è rinvenibile anche nei **documenti di prassi** e, in particolare, nella **circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza "linee guida per il riscontro analitico - normativo di singole componenti e di specifici aspetti del reddito d'impresa"** (volume IV pag. 54), ove viene precisato che le **spese di rappresentanza** sono quelle

sostenute dall'impresa per **offrire al pubblico un'immagine positiva di sé e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza.**

In buona sostanza:

- trattasi di **oneri diretti a promuovere l'acquisizione o il consolidamento del prestigio dell'impresa;**
- la loro fondamentale caratteristica è la **mancanza di un rapporto sinallagmatico tra il soggetto che sostiene tali spese ed il soggetto che ne beneficia.**

Già in passato, sulla base del **prevalente orientamento consolidatosi in sede di legittimità**, la suprema Corte di cassazione ha sancito che **l'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente**, cui spetta anche provare la **coerenza economica della spesa**, qualora questa sia contestata da parte dell'Amministrazione finanziaria (cfr. *ex multis*, [sentenza n. 1544 del 20.01.2017](#)).

Più di recente, proprio con riferimento alla **corretta qualificazione delle spese di rappresentanza e alla loro inerenza dal reddito d'impresa**, è nuovamente intervenuta la **suprema Corte di Cassazione** con l'ordinanza [n. 2912 del 31.01.2019](#).

In particolare, nella controversia risolta *in apicibus*, emergeva che il Giudice di merito aveva ritenuto **totalmente deducibili le spese sostenute dal contribuente ispezionato** a titolo di **"omaggi a clienti di punzonatrici"** che, invece, l'Ufficio **aveva qualificato come spese di rappresentanza**.

In merito gli Ermellini, **accogliendo la tesi prospettata da parte dell'Agenzia delle entrate**, hanno rilevato che un costo è deducibile solo se **"inerente" con l'attività dell'impresa**, dovendo necessariamente essere **correlato ai ricavi**.

Di conseguenza, tenuto conto che la società verificata produceva e commercializzava **profilati e non punzonatrici** è ovvio, a parere dei Supremi Giudici di legittimità, che le **spese sostenute per l'acquisto delle punzonatrici, poi offerte in omaggio alla propria clientela**, dovevano essere qualificate come **"spese di rappresentanza"**, in quanto **finalizzate a migliorare l'immagine della società e a consolidare la sua quota di mercato**, in riferimento ai prodotti dell'impresa.

In definitiva, i Giudici di piazza Cavour hanno concluso sottolineando che:

- sulla base del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di deducibilità dei costi, **l'inerenza deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa**, in quanto integra una **correlazione tra il costo e l'attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile** (cfr. *Corte di cassazione, sentenza n. 13588 del 30.05.2018*);
- il giudice del gravame **non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto**,

“laddove ha qualificato come “inerenti” e, perciò, come totalmente deducibili ... i costi per l’acquisto di punzonatrici, iscritti in contabilità sotto la voce “omaggi a clienti di punzonatrici” che, evidentemente, erano funzionali a promuovere l’immagine della società e a consolidarne la quota di mercato, rispetto ai prodotti dell’impresa che, preme rimarcarlo, produceva e commercializzava profilati e non punzonatrici”.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Nulla la cartella priva del calcolo degli interessi

di Davide Albonico

In caso di **mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi**, ovvero dell'indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, **la cartella può essere legittimamente impugnata**.

Il contribuente difatti deve essere messo nelle condizioni di **comprendere il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci** riportate nella cartella di pagamento, con la conseguenza che tale omissione integra un **difetto di motivazione dal quale consegue l'annullamento limitatamente a tali importi**, con effetti anche sulle relative **sanzioni**.

A queste conclusioni è giunta la **CTR Abruzzo**, che, con la [sentenza n. 258 del 12.03.2019](#), ha ribadito un ormai **prevalente filone giurisprudenziale** relativo al contenuto obbligatorio che deve avere la **cartella di pagamento**, con particolare riferimento all'indicazione del calcolo degli interessi.

Ripercorrendo i fatti di causa, il contribuente proponeva **appello avverso la sentenza n. 978 del 07.03.2017** emessa dalla **CTP Pescara**, con la quale i primi giudici avevano **rigettato il ricorso proposto dallo stesso, confermando la cartella impugnata**.

In particolare, l'appellante, così come anche nel ricorso introduttivo, lamentava la **mancata motivazione in cartella relativamente al conteggio specifico degli interessi e dei compensi di riscossione**, in violazione dell'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#), dell'[articolo 7 L. 212/2000](#), dell'[articolo 42 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 7 L. 241/1990](#).

A parere dell'**Agente della Riscossione** invece, richiamando la **sentenza della Suprema Corte di Cassazione 22997/2010**, gli interessi indicati in cartella sono quelli *ex lege* iscritti, avendo la cartella di pagamento un contenuto vincolato, così come prescritto dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#).

I **Giudici di secondo grado**, ribaltando l'esito del giudizio introduttivo in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, **ritengono invece debba essere obbligatorio indicare i criteri adottati nel calcolo degli interessi in cartella**, pena la nullità della stessa.

Secondo **consolidata giurisprudenza**, la **cartella di pagamento** relativa ad un debito tributario deve essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il **calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato**, non essendo sufficiente l'indicazione del solo

ammontare globale degli interessi dovuti, con la conseguenza che è da ritenere **nulla la cartella di pagamento che non riporta in maniera trasparente e comprensibile il calcolo degli interessi ivi applicati** ([Corte di Cassazione, ordinanza n. 10481 del 3.5.2018; sent. n. 8934/2014 ; n. 15554/2017; n. 24933/2016](#)).

Tale obbligo deriva, in particolare, dai **principi di carattere generale** indicati dalla **legge sul procedimento amministrativo** ([articolo 3 L. 241/1990](#)) e dallo **statuto del contribuente** ([articolo 7 L. 212/2000](#)).

Difatti, dalla lettura dell'[articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente](#) ("...Gli atti dell'amministrazione finanziaria **sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi**, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama..."), si può ricavare come **l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 7056/2016](#))

In aderenza a tale orientamento, come detto, i giudici abruzzesi, ritenendo **nulla la cartella nella quale viene indicata solo la cifra relativa agli interessi**, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, **accolgono l'appello del contribuente**, riformando la decisione di primo grado e condannando in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere in favore del contribuente le spese del primo grado di giudizio.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Possibile la “nuova” perizia per le partecipazioni già rivalutate

di Fabio Landuzzi

Anche quest’anno si avvicina la stagione della **rivalutazione delle partecipazioni non negoziate** in mercati regolamentati le cui cessioni generano “**redditi diversi**” ai sensi dell’[articolo 67 Tuir](#), in forza della **riapertura dei termini** disposta dall’[articolo 1, commi 1053 e 1054, Legge di Bilancio 2019](#).

Ricordiamo che la rideterminazione dei valori può essere effettuata per le partecipazioni **possedute alla data del 1° gennaio 2019 e il pagamento dell’imposta sostitutiva** (o della prima rata), nonché la redazione dell’apposita **relazione giurata di stima**, devono essere effettuati **entro il 1° luglio 2019** (poiché il 30 giugno è domenica).

Possono rideterminare il **valore fiscale delle partecipazioni non quotate** i soggetti per i quali il realizzo è suscettibile di generare “**redditi diversi**” ex [articolo 67 Tuir](#), ossia:

- **persone fisiche residenti**, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- **società semplici** e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’[articolo 5 Tuir](#);
- **enti non commerciali**, relativamente a partecipazioni detenute al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- **soggetti non residenti**, per le partecipazioni in società residenti, che non siano riferibili a stabili organizzazioni esistenti in Italia.

Quanto ai **riferimenti temporali**, si deve trattare, come detto, di **partecipazioni possedute già alla data del 1° gennaio 2019**; le partecipazioni possedute in **comunione** possono essere rivalutate anche solo per la parte relativa a **un solo comproprietario**.

In ragione del fatto che, come detto, la norma è oggetto di **sistematiche reiterazioni**, può non così raramente verificarsi il caso in cui la stessa partecipazione, oggetto di affrancamento in forza della finestra al momento aperta, sia **già stata oggetto di una precedente rivalutazione ad opera del medesimo soggetto**.

In questa circostanza, quindi, nulla osta al fatto che il contribuente possa **rideterminare il valore delle partecipazioni** detenute alla data del **1° gennaio 2019** anche ove egli abbia già in precedenza usufruito della stessa norma.

In questa circostanza, ai sensi dell’[articolo 7, comma 2, lett. ee\), D.L. 70/2011](#), è consentito al contribuente **scomputare dall’imposta sostitutiva** ora dovuta quella dal medesimo **già versata**

in occasione di **precedenti rideterminazioni** del valore di carico della partecipazione, effettuate in forza di altre ed antecedenti finestre di applicazione della norma.

In questo caso, il **“nuovo” importo da versare** verrà determinato come **differenza tra l’imposta sostitutiva** dovuta con riferimento ai **beni esistenti al 1° gennaio 2019** e **l’imposta già versata** per via di precedenti rivalutazioni; nel caso si optasse per il **versamento rateale** dell’imposta, questo importo così determinato (la suddetta **differenza**) viene perciò **diviso per tre** in modo da determinare l’importo di ciascuna rata.

In **alternativa allo scomputo**, e quindi al calcolo dell’importo “differenziale”, il contribuente può invece presentare **un’istanza di rimborso** dell’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione delle stesse partecipazioni ai sensi dell’[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#), e quindi **entro 48 mesi dalla data del versamento** dell’intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rivalutazione.

Occorre però tenere conto che, in ogni caso, l’importo del rimborso **non potrà superare l’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione**.

L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre riconosciuto ([circolare 47/E/2011](#)) che il **“nuovo” valore della partecipazione** può essere rideterminato anche **al ribasso** rispetto a quello di una precedente perizia e quindi di un **precedente affrancamento**; anche in questa circostanza il contribuente può **compensare l’imposta sostitutiva** versata per la precedente rivalutazione, **oppure chiederne il rimborso**.

Con l’accortezza, però, che l’importo scomputabile o rimborsabile **non potrà essere maggiore di quello versato** con la precedente rivalutazione.

Inoltre, precisa la **circolare**, **l’eventuale maggiore imposta versata nella precedente rivalutazione non può essere recuperata**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle entrate detta le regole per l'applicazione degli Isa

di Angelo Ginex

Come noto, gli studi di settore si sono esauriti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e sono stati soppiantati dagli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (Isa), disciplinati dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), i quali mirano a favorire la **compliance** e a rafforzare la **collaborazione con l'Amministrazione finanziaria** e sono formati da un **insieme di indicatori scalari di affidabilità e di anomalia** che permettono ai contribuenti ritenuti più "affidabili" di accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Con [provvedimento del 10.05.2019](#), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017](#), a predisporre le **regole di applicazione degli Isa per l'anno di imposta 2018**, nonché ad individuare i **livelli minimi di affidabilità fiscale** dei quali l'Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche **strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, si è previsto che **requisito minimo per la fruizione dei benefici** previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) sia il possesso di un **indice di affidabilità almeno pari a 8** e a detti contribuenti sono riservati i seguenti vantaggi:

- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la **compensazione dei crediti** fino a **000 euro** annui, maturati sulla dichiarazione annuale **Iva** relativa al periodo di imposta 2019, e dei crediti fino a **20.000 euro** annui, maturati sulle dichiarazioni relative alle **imposte sui redditi** e all'**Irap** per il periodo d'imposta 2018;
- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione del credito **Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, fino a **50.000 euro annui**;
- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del **rimborso del credito Iva** maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito **Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per **50.000 euro annui**;
- **riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** di cui agli [articoli 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#) e [57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Per i soggetti in possesso di un **indice pari almeno a 8,5** è prevista, inoltre, l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, ex [articoli 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e [54, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Da ultimo, i contribuenti con **livelli di affidabilità almeno pari a 9** sono altresì **esclusi**:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#), anche ai fini di quanto previsto dall'**articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, D.L. 138/2011**;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

In ogni caso, per i **contribuenti** che conseguono sia **redditi di impresa** sia **redditi di lavoro autonomo**, l'accesso ai benefici è **subordinato**:

- all'applicazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti, per entrambe le categorie reddituali;
- al possesso di un **indice pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso**.

Per quanto concerne, invece, la definizione delle specifiche **strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **livello minimo** del quale essa terrà conto sarà un'**affidabilità fiscale pari almeno a 6**.

Il provvedimento definisce, da ultimo, le **modalità per l'acquisizione massiva dei dati** necessari ai fini dell'applicazione degli Isa da parte dei soggetti incaricati dell'invio telematico, distinguendo tra **intermediari delegati** ed **intermediari non delegati** alla consultazione del cassetto fiscale.

Per gli **intermediari delegati** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente sarà sufficiente trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un *file* contenente **l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati**.

Detto *file* dovrà contenere il **codice fiscale** di ogni contribuente e l'indicazione della **delega** alla consultazione del cassetto fiscale.

Gli **intermediari non delegati**, invece, dovranno **acquisire** una specifica **delega**, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli Isa, insieme alla **copia del documento di identità** del delegante, e dovranno **trasmettere** all'Amministrazione finanziaria, attraverso il servizio Entratel, un *file* contenente **l'elenco dei contribuenti** per i quali risultano delegati mediante un **procedimento simile** a quello previsto per l'accesso alla **dichiarazione Mod. 730 precompilata**.

Per il **contribuente** sarà, in ogni caso, sempre possibile **visualizzare l'elenco dei soggetti che hanno esaminato i suoi dati**, mediante accesso al proprio cassetto fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

La revisione cooperativa e la liquidazione coatta amministrativa

di **Sebastiano Patanè**

Articolo tratto da “Cooperative e dintorni n. 17/2019”

Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa prende il via da una proposta formulata dal revisore a conclusione della sua ordinaria attività, avendo rilevato un'ipotesi di insolvenza. Iniziato il procedimento di decretazione della liquidazione coatta, e datane notizia alla cooperativa, si procede con la nomina del liquidatore. Nel presente lavoro si esaminano i criteri di scelta del liquidatore e i compiti del liquidatore appena nominato. Dopo aver esaminato brevemente la procedura e la conclusione della liquidazione, si prendono in esame i casi in cui il provvedimento proposto dal revisore non può essere adottato. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Cooperative e dintorni n. 17/2019”

La disciplina delle cooperative

“Modifiche statutarie rese obbligatorie da Leggi speciali” *di Romano Mosconi*

Le tipologie di cooperative e consorzi

“I consorzi di urbanizzazione” *di Annamaria Nitto*

Le cooperative sociali

“La trasparenza dei contributi pubblici alle imprese: il caso delle cooperative sociali” *di Romano Mosconi*

La disciplina della revisione cooperativa

“I provvedimenti conseguenti alle revisioni: lo scioglimento della cooperativa” *di Roberta Bigolin*

“La revisione cooperativa e la liquidazione coatta amministrativa” *di Sebastiano Patanè*

“Lo scioglimento della cooperativa a opera dell'autorità di vigilanza” *di Enrico Maria Lovaglio*

“La liquidazione coatta amministrativa: una riforma più volte annunciata” *di Laura Iacone*

Le cooperative nel mondo

“Le cooperative in Irlanda” *di Valerio Mosconi*



COOPERATIVE E DINTORNI
La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA